

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana del 4 aprile 1942, n. 79

Codice civile

Approvato con R.D. 16 marzo 1942, n. 262

LIBRO QUARTO. Delle obbligazioni - TITOLO SETTIMO. Del pagamento dell'indebito

Articolo 2033

Indebito oggettivo

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda. (1)

(1) Con sentenza C.Cost. 27.01.2023, n. 8 la Corte ha dichiarato:

- inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'[art. 2033 del codice civile](#), sollevate, in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dal Tribunale ordinario di Lecce, sezione lavoro, con l'ordinanza iscritta al n. 29 del registro ordinanze 2022;

- inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'[art. 2033 cod. civ. sollevate, in relazione all'art. 11 Cost.](#), dal Tribunale ordinario di Lecce, sezione lavoro, con l'ordinanza iscritta al n. 9 del registro ordinanze 2022, e dalla Corte di cassazione, sezione lavoro, con l'ordinanza iscritta al n. 21 del registro ordinanze 2022;

- non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'[art. 2033 cod. civ.](#), sollevate, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1 Prot. addiz. CEDU, dal Tribunale ordinario di Lecce, sezione lavoro, con l'ordinanza iscritta al n. 9 del reg. ord. 2022, e dalla Corte di cassazione, sezione lavoro, con l'ordinanza iscritta al n. 21 del registro ordinanze 2022.